

Tribunale Ordinario di Pescara
sezione civile
FAMIGLIA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmine Di Fulvio	Presidente
dott. Gianluca Falco	Giudice
dott.ssa Grazia Roscigno	Giudice relatore

visto il ricorso presentato da **RO** e **RA**
col patrocinio dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER

-ricorrenti-

Premesso che le ricorrenti, coniugate, sono state riconosciute, in base alla legislazione spagnola, entrambi madri dei gemelli M e V (partoriti da Ro, da embrioni ottenuti da ovuli di Ra, fecondati da donatore anonimo di sperma);

che Ro essendo cittadina italiana, col consenso della consorte, ha richiesto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, a norma dell'art. 17 d.P.R. 396/2000, la trascrizione degli atti di nascita dei minori indicati nei registri di stato civile italiani degli atti di nascita, in particolare la richiesta è stata inoltrata al Comune di , luogo di nascita dell'avo materno della Ro e Comune di iscrizione AIRE della stessa, a norma del medesimo art. 17;

che, tuttavia, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , con nota del 2017, comunicò alle istanti il rifiuto alla trascrizione degli atti di nascita dei minori, ritenendo che l'indicazione negli atti stessi di due genitori di genere femminile costituisse ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. 396/2000, come tale motivo di intrascrivibilità dell'atto;

che successivamente, in seguito alle rimostranze delle ricorrenti, eseguì una trascrizione parziale del nominativo della sola madre uterina, Ro

acquisito il parere del Procuratore della Repubblica di Pescara, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, richiamando le sentenze della corte di cassazione n. 19599/16 e 14878/17;

ritenuto che nelle sentenze appena richiamate è stato affermato in maniera inequivoca che "è riconoscibile in Italia un atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che il nato è figlio di due donne (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), atteso che non esiste, a livello di principi costituzionali primari, come tali di ordine pubblico ed immodificabili dal legislatore ordinario, alcun divieto, per le coppie omosessuali, di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non



discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali" (in massima Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016) e ancora che "Deve essere accolta la domanda di " rettificazione" dell'atto di nascita del minore nato all'estero e figlio di due madri coniugate all'estero, già trascritto in Italia nei registri dello stato civile con riferimento alla sola madre biologica, non sussistendo contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano" (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 14878 del 15/06/2017);

che questo Tribunale condivide l'indirizzo espresso dalla corte di legittimità;

P.Q.M.

Ordina al Sindaco del Comune di _____ , quale ufficiale di stato civile, la trascrizione integrale nei registri dello Stato Civile degli atti di nascita spagnoli dei gemelli M _____ e V _____ e, quindi, che venga aggiunto alla voce "madre" al nome di "RO _____ " quello di "RA _____".

Pescara, 31/01/2018

La giudice relatrice

Dr.ssa Grazia Roscigno

Il Presidente

Carmine Di Fulvio

